

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 670

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, LAZZARINI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, GIACOMETTI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN**

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

*Presentata il 29 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre alcune limitazioni alla liberalizzazione, prevista dalla vigente normativa, degli orari di esercizio delle attività commerciali.

La materia è stata da ultimo disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha reso permanente la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, inizialmente pre-

vista in via sperimentale per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte.

Fin dalla scorsa legislatura, la Lega-SP ha mostrato particolare interesse per la tematica, ritenendo tuttavia che la totale liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non fosse la soluzione più efficace a restituire competitività al Paese, sia sotto il profilo dello sviluppo economico sia sotto quello sociale. I fatti, oramai, ci hanno dato ragione. Infatti l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei negozi non ha prodotto i risultati attesi, anzi, sulla base di alcune rilevazioni statistiche, nel triennio successivo all'anno 2012, data di

entrata in vigore della liberalizzazione, si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali e vi è stato uno spostamento del 3,3 per cento delle quote di mercato dagli esercizi commerciali minori agli esercizi della grande distribuzione. Infatti, l'eliminazione dell'obbligo di chiusura festiva ha comportato l'adozione di un differente stile di vita dei consumatori che, concentrando gli acquisti nel fine settimana, hanno potuto usufruire del servizio di apertura continuativo fornito dalla grande distribuzione, la quale ultima, a differenza delle piccole realtà commerciali, ha una consistenza tale da poter sopportare maggiori costi di gestione e un ricambio continuo di personale. Procedendo su questa via, il rischio è che possano verificarsi fenomeni di desertificazione commerciale nei centri abitati, specie in quelli di piccole dimensioni, nei quali gli esercizi commerciali e di vicinato ricoprono un ruolo importante, anche come punto di riferimento e di raccordo tra i cittadini e il territorio, a cui si aggiunge l'allarme sociale dalla disgregazione dell'unità familiare, dovuta al venir meno di momenti di condivisione e di riposo.

Nella scorsa legislatura la Camera ha approvato, anche su iniziativa della Lega, una proposta di legge per l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, che tuttavia non ha terminato

il suo iter per il sopraggiungere della fine della legislatura (atto Senato n. 1629).

La presente proposta di legge fa seguito alle iniziative portate avanti dalla regione Veneto sul tema delle aperture domenicali, tra le quali l'istituzione, nel gennaio del 2017, di un cosiddetto Tavolo etico aperto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. In particolare, in tale sede si è condivisa l'esigenza, da un lato, di attribuire nuovamente alle regioni la competenza normativa in materia di orari di vendita e, al contempo, di giungere quanto prima all'approvazione di una disciplina statale organica degli orari di vendita. Gli obiettivi condivisi nel Tavolo etico sono stati approvati dalla Conferenza delle regioni nella seduta del 22 giugno 2017, a conferma della rilevanza nazionale che riveste il tema delle aperture domenicali.

La presente proposta di legge, che riproduce il testo approvato in data 17 aprile 2018 con delibera della giunta della regione Veneto, si compone dunque di un articolo unico, che modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge n. 223 del 2006, introducendo l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali per dodici giorni festivi all'anno, senza possibilità di deroga, ma con alcune eccezioni disciplinate dal comma *1-bis*; il comma *1-ter* stabilisce, infine, le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello della chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;
- 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
- 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 4) la domenica di Pasqua;
- 5) il lunedì dopo Pasqua;
- 6) il 1° maggio, festa del lavoro;
- 7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
- 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
- 9) il 1° novembre, festa di Ognisanti;
- 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
- 11) il 25 dicembre, festa di Natale;
- 12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'obbligo di chiusura festiva nei giorni indicati al comma 1, lettera *d-bis*), numeri da 1) a 12), non si applica agli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali collocati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali né agli esercizi commerciali ubicati nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d'arte individuati dalle normative regionali.

*1-ter.* La violazione delle disposizioni della lettera *d-bis*) del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

